

Associazione
Marchi Storici
d'Italia

ASSOCIAZIONE
MARCHI STORICI
D'ITALIA

ASSOCIAZIONE
MARCHI STORICI
D'ITALIA

STATUTO

INDICE GENERALE

TITOLO I - PROFILO E MISSIONE

Art. 1 - Denominazione	pag. 3
Art. 2 - Scopo	pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche	pag. 3
Art. 4 - Attività.....	pag. 3
Art. 5 - Sede	pag. 3

TITOLO II - SOCI

Art. 6 - Requisiti	pag. 4
Art. 7 - Diritti e Obblighi dei Soci	pag. 4
Art. 8 - Adesioni, Dimissioni, Esclusione dei Soci	pag. 4
Art. 9 - Contributi.....	pag. 5
Art. 10 - Marchio.....	pag. 5
Art. 11 - Sanzioni	pag. 5

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 12 - Organi associativi.....	pag. 6
Art. 13 - Assemblea dei Fondatori	pag. 6
Art. 14 - Assemblea Generale.....	pag. 6
Art. 15 - Consiglio di Presidenza.....	pag. 7
Art. 16 - Presidente.....	pag. 8

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 17 - Il Direttore	pag. 9
Art. 18 - Advisory Board	pag. 9
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 9
Art. 20 - Fondo Comune.....	pag. 9
Art. 21 - Bilancio preventivo e consuntivo.....	pag. 9
Art. 22 - Modificazioni Statutarie e scioglimento.....	pag. 10
Art. 23 - Rinvio e disposizioni transitorie.....	pag. 10

TITOLO I

PROFILO E MISSIONE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata ASSOCIAZIONE MARCHI STORICI D'ITALIA (di seguito anche "l'Associazione").

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione Marchi Storici d'Italia ha come scopo:

- i. aggregare le imprese italiane titolari o licenziatarie esclusive di Marchio storico di interesse nazionale iscritte al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'Art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58, e successive modificazioni;
- ii. mettere a sistema tutte le iniziative di empowerment e advocacy che, valutando i bisogni e i problemi, promuovendo la partecipazione attiva quale gruppo, e mobilitando risorse interne ed esterne, aumenti le possibilità di generare opportunità di sviluppo per le singole imprese nel quadro di una compagine di eccellenze legate al territorio nazionale;
- iii. difendere l'unicità e la irripetibilità delle Culture d'impresa espresse dalle aziende titolari o licenziatarie di Marchi storici di interesse nazionale, aumentando internamente ed esternamente la consapevolezza delle loro competenze e comunicando chiaramente i propri valori e la propria storia;
- iv. contribuire al successo del sistema imprenditoriale delle imprese Associate, anche in ottica di promozione, crescita economica, sociale, civile e culturale dell'intero Paese;
- v. svolgere azioni di rappresentanza e fornire servizi efficienti, anche promuovendo le collaborazioni tra i Soci.

A tal fine l'Associazione Marchi Storici d'Italia:

- vi. valorizza e promuove politiche di crescita e sviluppo condivise dai diversi settori rappresentati;
- vii. attiva servizi innovativi, anche valendosi della collaborazione di enti esterni ed eroga i servizi ritenuti strategici;
- viii. si dota degli strumenti atti ad ascoltare le istanze della base associativa e migliorare la comunicazione sia interna che esterna.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE

L'Associazione Marchi Storici d'Italia non ha fini di

lucro e la durata è illimitata; è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Previa delibera del proprio Consiglio di Presidenza, l'Associazione Marchi Storici d'Italia può aderire, ad associazioni, organizzazioni o altri enti comunemente denominati, i cui scopi non contrastino con la propria mission ed il proprio codice etico.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento del suo Scopo in attuazione dell'Art. 2, l'Associazione Marchi Storici d'Italia svolge le seguenti attività:

- i. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento dei Soci sul piano politico, economico, in tutte le sedi, nazionali ed internazionali, nonché regionali;
- ii. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita delle aziende associate;
- iii. promozione e tutela delle imprese associate, sia singolarmente sia nel loro complesso, sul piano giuridico ed economico, mediante lo svolgimento di tutte le attività a tal fine necessarie, ivi comprese:
 - la stipulazione di accordi di carattere generale;
 - la stipulazione di accordi con la Pubblica Amministrazione centrale, regionale e locale in materia di convenzioni, regolamentazioni, nonché di ogni altro eventuale atto relativo a specifiche problematiche di interesse delle imprese Associate;
 - la presentazione di osservazioni, proposte, esposti agli Organismi legislativi nazionali e regionali relativi alle problematiche di interesse delle imprese Associate;
 - la promozione di giudizi civili, penali, amministrativi o tributari a tutela di interessi o diritti delle imprese degli Associati con riferimento allo scopo di cui all'art.2;
- iv. organizzazione, diretta o indiretta, di studi, convegni, dibattiti e ricerche su temi economici, giuridici, scientifici, tecnici e sociali d'interesse della categoria.

Su delibera del Consiglio di Presidenza, l'Associazione Marchi Storici d'Italia ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria mission.

Pur non perseguendo fini di lucro, l'Associazione Marchi Storici d'Italia può tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

ARTICOLO 5 - SEDE

L'Associazione Marchi Storici d'Italia ha sede in Roma.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 6 - REQUISITI SOCI

L'Associazione Marchi Storici d'Italia è composta da Soci, i cui nominativi saranno annotati in apposito Libro Soci tenuto presso la sede sociale.

Sono ammissibili in qualità di Soci le imprese che:

- i. siano iscritte al Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi di cui alla legge 58/2019;
- ii. abbiano sede o ufficio operativo nel territorio nazionale o detengano un Marchio iscritto al Registro Marchi storici e con attività produttiva prevalente in Italia;
- iii. siano rappresentate nell'Associazione da Amministratore Unico o Amministratore Delegato, o Presidente, o Vicepresidente, o Direttore Generale o Procuratore speciale che possano validamente impegnare l'Azienda nei confronti dell'Associazione stessa;
- iv. nel caso di aziende titolari di Marchio storico interamente controllate da aziende Capogruppo, la qualifica di socio può essere attribuita alla Società Capogruppo controllante;
- v. assicurino puntuale attuazione dei principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio di attività imprenditoriale;
- vi. svolgano attività conformemente all'Articolo 2 del presente Statuto e godano nel loro ramo di eccellente reputazione nazionale e/o internazionale, sia per qualità dei loro prodotti e/o servizi che per buone relazioni con imprese della stessa natura; agiscano secondo principi di concorrenza leale e attuino sempre comportamenti commerciali ed industriali corretti e conformi alle normative in vigore;
- vii. si ispirino alle regole del mercato adottando condotte orientate ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione Marchi Storici d'Italia;
- viii. dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto alla qualifica di:

- i. Socio Fondatore di Associazione Marchi Storici d'Italia nel caso di adesione alla data dell'Atto costitutivo o di qualifica successivamente attribuita dall'Assemblea dei Fondatori (Art.13);
- ii. Socio Effettivo di Associazione Marchi Storici d'Italia nel caso di adesione successiva;

- iii. Partner di Associazione Marchi Storici d'Italia nel caso di realtà imprenditoriale o Associazione, ente e altra istituzione che, comunque denominati, non possiedono i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma svolgono attività che, direttamente o indirettamente, possono essere di supporto o di interesse dell'Associazione e perseguono scopi non in contrasto con quelli di cui all'Articolo 2 del presente statuto.

I Soci Fondatori ed Effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall'Associazione Marchi Storici d'Italia; hanno, inoltre, diritto e l'impegno di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari; devono sostenere in ogni circostanza le posizioni e le rivendicazioni regolarmente adottate e avanzate dagli Organi di rappresentanza. Infine, devono versare la quota annuale all'Associazione, pena quanto disposto in tema di esclusione al successivo Articolo 8.

I Partner partecipano alla vita associativa, ma intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione Marchi Storici d'Italia e ad usare il marchio associativo nei limiti previsti dal presente Statuto all'Articolo 10.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico e tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

ARTICOLO 8 - ADESIONI, DIMISSIONI, ESCLUSIONE DEI SOCI

- i. **Adesioni:** la domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione mediante gli appositi moduli debitamente compilati.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell'Azienda;
- b) la natura dell'attività esercitata;
- c) l'ubicazione dell'impresa;
- d) il numero dei dipendenti e ogni informazione e documentazione necessaria ed utile per i procedimenti di istruttoria, valutazione e deliberazione degli Organi competenti;
- e) copia dell'attestato di iscrizione al Registro Marchi storici nazionali presso l'UIBM.

L'accettazione delle domande di ammissione spetta al Consiglio di Presidenza che delibera con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei presenti. L'accettazione è inoltre subordinata al parere favorevole dell'Assemblea dei Fondatori. Il rapporto associativo ha la durata di quattro anni e si intende

tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di sei mesi.

- II. Dimissioni:** I Soci, sia effettivi che fondatori, possono rassegnare le dimissioni dall'Associazione Marchi Storici d'Italia mediante invio di lettera raccomandata al Presidente entro il 30 settembre di ogni anno; le dimissioni non dispensano il Socio dall'obbligo di pagamento della quota associativa dell'anno in corso fino al 31 dicembre.
- III. Esclusione:** Possono essere esclusi in qualunque momento dall'Associazione Marchi Storici d'Italia i soci che:
- i. non rispondono più ai Requisiti di cui all'Articolo 6;
 - ii. non sono più in sintonia con gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione Marchi Storici d'Italia o che svolgono le loro attività secondo modalità e criteri contrari ai principi ai quali si ispira.

Sulla richiesta di esclusione delibera l'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei voti spettanti ai Soci presenti. Contro la decisione di esclusione è ammesso ricorso ad un Collegio arbitrale costituito ad hoc e composto da un membro nominato dall'Associazione, un membro nominato dal ricorrente, un membro - con funzioni di Presidente - nominato dai due membri. Il Collegio Arbitrale deciderà entro 30 gg dal suo insediamento e la decisione è inappellabile. La procedura è qualificata come arbitrato irrituale.

Non sono mai escludibili i Soci Fondatori.

Le imprese che cessino di far parte dell'Associazione Marchi Storici d'Italia per qualsiasi ragione, ai sensi del presente Articolo, non potranno vantare nei confronti dell'Associazione Marchi Storici d'Italia, dei loro Organi e Soci, alcuna pretesa ad alcun titolo, comunque in relazione od in conseguenza della cessazione del rapporto associativo.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI

I Soci sono tenuti a versare alla Associazione una quota fissa di iscrizione "una tantum" all'atto dell'ammissione, nonché un contributo associativo annuo, secondo gli importi e le modalità di cui all'Allegato 1, le cui modifiche non costituiscono modifica statutaria.

I contributi associativi sono dovuti anno per anno sulla base di quanto previsto ai commi successivi ed all'Allegato 1 al presente Statuto.

Per i Soci che aderiscono nel corso dell'anno, il contributo associativo annuale viene ridotto di 1/5 per l'adesione nel secondo trimestre, di 2/5 per l'adesione nel terzo e di 3/5 per l'adesione nel quarto trimestre.

I Soci morosi perdono il diritto di partecipare all'Assemblea se i relativi contributi non vengono versati, nelle casse dell'Associazione Marchi Storici d'Italia, entro il giorno antecedente la data della prima convocazione dell'Assemblea.

I contributi riscossi dall'Associazione Marchi Storici d'Italia a norma dei commi precedenti sono intrasmissibili. L'ammontare e le modalità per il versamento dei contributi associativi annuali, sono determinati dall'Assemblea con delibera adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi stessi.

Sino all'approvazione di una nuova tabella resta in vigore l'ultima approvata.

ARTICOLO 10 - MARCHIO

L'Associazione Marchi Storici d'Italia è proprietaria esclusiva del Marchio distintivo dell'Associazione, rappresentato da un simbolo e un logotipo che saranno indicate nella domanda di registrazione da presentare presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'Associazione Marchi Storici d'Italia allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'Associazione, concede gratuitamente ai Soci, in via non esclusiva, l'utilizzo del Marchio nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Attuativo, Sezione Uso del Marchio, che stabilisce in dettaglio la concessione, la sua durata, diritti, obblighi e sanzioni dei Beneficiari.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, all'Advisory Board nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

TITOLO III GOVERNANCE

ARTICOLO 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Assemblea Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e il Vice Presidente vicario;
- e) l'Advisory Board
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

- i. L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i soci fondatori che hanno aderito alla data di sottoscrizione l'atto costitutivo;
- ii. L'Assemblea dei Fondatori ha diritto di nominare 5 Consiglieri del Consiglio di Presidenza (Art. 15) e il Presidente dell'Associazione (Art.16). In caso di modifiche statutarie che incidano su tale diritto, l'Assemblea dei Fondatori ha potere di espressione di parere vincolante. L'Assemblea ha parimenti potere di espressione di parere vincolante in caso di adesione di nuovi soci;
- iii. L'Assemblea dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione del Consiglio di Presidenza. I pareri dell'Assemblea dei Fondatori non sono mai vincolanti per il Consiglio di Presidenza, salvo in caso di proposte di modifiche statutarie che incidano sulle sue prerogative di nomina dei 5 Consiglieri (Art. 15) del Presidente (Art. 16) e l'adesione di nuovi soci;
- iv. Non è possibile recedere dalla qualifica di Socio Fondatore ma l'Assemblea dei Fondatori può attribuirlo all'unanimità ad altri Soci effettivi, che si distinguono per svolgere un ruolo primario, propositivo e dinamico, contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo associativo ed al mantenimento di elevati standard etici per l'Associazione. L'attribuzione della qualifica si perfeziona con il versamento della quota contributiva una tantum versata dai Soci Fondatori all'atto di costituzione;
- v. All'Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Presidenza, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Presidenza;
- vi. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, di propria

iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Associazione Marchi Storici d'Italia è composta dai Soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi fino all'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno precedente quello dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma, entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio nonché per tutti gli altri adempimenti di competenza.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria. Ogni membro ha il diritto di delegare all'Assemblea Generale un altro a rappresentarlo nel limite massimo di uno per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti spettanti in Assemblea e attribuiti a ciascuna impresa associata, sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, sono determinati in ragione del contributo annuo versato nell'anno precedente, secondo gli scaglioni previsti dalla tabella all'All.1. Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Advisory Board, il Direttore. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello statuto.

L'Assemblea riunita in sede ordinaria provvede a deliberare sui seguenti argomenti:

- i. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza; ratificare la nomina dei 5 Consiglieri che sono espressione dei Soci fondatori (Art.13-Art.15) e del Presidente nominato dall'Assemblea dei Fondatori (Art.16); eleggere i restanti componenti del Consiglio di Presidenza eccedenti i 5 nominati.

- ii. eleggere il Collegio dei Revisori de Conti;
- iii. ratificare l'ammontare delle quote annuali deliberate dal Consiglio Generale;
- iv. decidere sulle proposte di esclusione dei soci;
- v. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- vi. approvare il bilancio consuntivo;

L'Assemblea riunita in sede straordinaria provvede a deliberare sui seguenti argomenti:

- vii. modificare lo Statuto;
- viii. deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- ix. deliberare lo scioglimento dell'Associazione Marchi Storici d'Italia e nominare uno o più liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

In prima ed in seconda convocazione l'Assemblea riunita in sede ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti ed aventi diritto al voto.

In prima ed in seconda convocazione l'Assemblea riunita in sede straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti ai Soci presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere adottate anche con voto da remoto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto per e-mail o raccomandata o ancora mediante sistemi di tele-audio conferenza.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

I. Composizione e competenze: il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sei ad un massimo di diciotto; almeno 5 membri del Consiglio devono essere espressione dei Soci Fondatori; i membri del Consiglio di Presidenza sono denominati "Vice Presidenti".

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita dell'Associazione.

I membri del Consiglio di Presidenza restano in carica per quattro anni e possono essere confermati per un solo rinnovo. Il membro del

Consiglio di Presidenza che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Presidenza. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a sei, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Presidenza definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione Marchi Storici d'Italia e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- i. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 4 del presente statuto;
- ii. approvare il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo;
- iii. approvare il regolamento dell'Associazione Marchi Storici d'Italia e il Codice Etico, ove opportuno;
- iv. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- v. stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partner e procedere alla relativa nomina;
- vi. individuare le linee generali dell'assetto organizzativo dell'Associazione, in relazione allo sviluppo delle sue attività;
- vii. individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- viii. nominare un Vice Presidente Vicario dell'Associazione, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di Tesoriere, scegliendolo al proprio interno;
- ix. eventualmente nominare un Presidente Onorario, scelto anche tra soggetti esterni, che sia comunque espressione particolarmente significativa dei valori propri dell'ambito di rappresentanza dell'Associazione;
- x. nominare il Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze, determinandone compiti, emolumenti, durata e natura dell'incarico;
- xi. istituire un Advisory Board, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- xii. deliberare eventuali modifiche statutarie da proporre all'Assemblea sentito il parere dell'Assemblea dei Fondatori che sarà vincolante solo in caso di modifica delle prerogative di nomina di 5 Consiglieri (Art.15) e del Presidente (Art.16);

- xiii. deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Associazione da proporre all'Assemblea;
- xiv. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Presidenza potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia al Vice Presidente Vicario, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Presidenza, qualora ne ravveda l'opportunità, può istituire un Comitato Esecutivo composta da cinque membri, scelti tra i componenti del Consiglio, definendone missione e poteri.

Per il primo quadriennio, fino a rinuncia, il Consiglio è nominato dai Soci Fondatori.

II. Convocazione e quorum: il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di propria iniziativa oppure ogniqualvolta ne faccia richiesta il Vice Presidente Vicario o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente Vicario, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente Vicario. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Presidenza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le cariche di membro del Consiglio di Presidenza, di Presidente e di Vice Presidente Vicario non danno luogo a compensi e sono pertanto gratuite.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione Marchi Storici d'Italia, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO

ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 17 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Presidenza, è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni all'Associazione Marchi Storici d'Italia.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore è responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Presidente, con il Vice Presidente e con il Consiglio di Presidenza ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

In particolare:

- i. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione Marchi Storici d'Italia;
- i. all'organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- ii. all'esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi dell'Associazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione Marchi Storici d'Italia, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

ARTICOLO 18 - ADVISORY BOARD

L'Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di 9, scelti e nominati dal Consiglio di Presidenza tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchio di professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Presidenza ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale dell'Associazione Marchi Storici d'Italia.

L'Advisory Board viene inoltre consultato dal Consiglio di Presidenza in caso di ricorsi contro decisioni di ammissione negative di nuovi soci.

L'Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione. In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l'Advisory Board è presieduto e convocato dal Vice Presidente Vicario.

ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Presidenza ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile dell'Associazione Marchi Storici d'Italia, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Presidenza; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 20 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito da:

- i. contributi e quote di ammissione;
- ii. avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- iii. investimenti mobiliari e immobiliari;
- iv. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- v. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione Marchi Storici d'Italia;
- vi. erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione Marchi Storici d'Italia ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- vii. partecipazioni Societarie.

ARTICOLO 21 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio dell'Associazione Marchi Storici d'Italia è corredato da relazioni di certificazione.

Il Consiglio di Presidenza sottopone la bozza di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 10 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione Marchi Storici d'Italia affinché gli associati possano prenderne visione.

Con l'approvazione del conto consuntivo l'Assemblea dà scarico agli Organi Statutari e al Direttore per il loro operato.

Il primo esercizio termina il 31.12.2021.

ARTICOLO 22 - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria secondo i quorum previsti all'art. 13.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 23 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.